Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 27 giugno 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** -
Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** -
Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Venerdì 19 giugno alle ore 11, a seguito dell'elevazione ad Ambasciata della Legazione della Repubblica popolare di Bulgaria in Roma, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Krum Christov, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore della Repubblica popolare di Bulgaria.

(5178)

Venerdì 19 giugno alle ore 11,15, a seguito dell'elevazione ad Ambasciata della Legazione della Repubblica popolare Ungherese in Roma, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. Jòzsef Szall, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore della Repubblica popolare Ungherese.

(5189)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. 428.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria della Perseveranza, in via della Pisana nella città di Roma.

N. 428. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di Sua Santità il Sommo Pontefice in data 27 ottobre 1959, integrato con altro decreto del 28 ottobre 1959 e con due dichiarazioni del 27 giugno 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria della Perseveranza, in via della Pisana nella città di Roma, e alla istituzione di due Uffici coadiutorali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 13. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. 429.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santo Spirito, in quartiere Ponte Grotte - Torricella, del comune di Brescia.

N. 429. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 26 luglio 1963, integrato con dichiarazione dell'8 agosto 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Santo Spirito, in quartiere Ponte Grotte - Torricella del comune di Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 17. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. 430.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria di Pugliano, in località omonima del comune di Paliano (Frosinone).

N. 430. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Palestrina in data 12 aprile 1963, integrato con tre dichiarazioni di cui la prima del 12 aprile 1963 e la seconda e la terza del 9 ottobre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria di Pugliano, in località omonima del comune di Paliano (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 15. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. 431.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nel comune di Foggia.

N. 431. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Foggia in data 23 agosto 1956, integrato con dichiarazione e postilla rispettivamente del 29 ottobre e 3 dicembre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nel comune di Foggia.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 16. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. 432.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Rita da Cascia, in borgata Casalotti del comune di Roma.

N. 432. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ostia, Porto e Santa Rufina in data 4 settembre 1963, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 1° ottobre e dell'11 dicembre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Rita da Cascia, in borgata Casalotti del comune di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 14. — Villa

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1964.

Nomina del presidente e ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967, recante norme relative all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ed, in particolare, l'art. 8 della legge stessa;

Visti gli articoli 2, 3, 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica in data 14 dicembre 1956, numero 1667, concernenti la composizione degli Organi dell'Istituto predetto;

Visto il proprio decreto in data 21 giugno 1961, relativo alla nomina del presidente ed alla costituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Considerato che gli Organi dell'Istituto stesso sono scaduti per compiuto triennio e che si rende, pertanto, necessario procedere alla loro ricostituzione;

Viste le designazioni all'uopo effettuate ai sensi delle disposizioni precitate dalle Associazioni sindacali competenti e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Nando Benini è nominato presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Bacchetti dott. Mario, Bagna dott. Costantino. Bianchi dott. ing. Bruno, Carmina dott. ing. Rosario, Cavanna rag. Giuseppe, Corsi dott. Giorgio, D'Ardia Caracciolo rag. Luigi, De Bernardi avv. Mario, De Carlo dott. ing. Francesco, Guastalla dott. ing. Mario, Mereta col. Rinaldo, Perolo avv. Mario e Pierro dottor ing. Simone, in rappresentanza dei dirigenti;

Segrè cav. del lav. dott. ing. Marco Claudio, Toscani avv. Rosario e Vignuzzi dott. ing. Guido, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Calarco dott. Stefano, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vecchione dott. Girolamo, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Il Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali è composto come segue:

Casanova dott. ing. Cesare e Tosana dott. Italo, membri effettivi, Cimadori rag. Mario e Riccomanni rag. Mario, membri supplenti, in rappresentanza dei dirigenti;

Bellacci avv. Riccardo, membro effettivo, Valente dott. Mario, membro supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Ghergo dott. Alberto, membro effettivo, Lenzi dottoressa Antonietta, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e previdenza sociale;

Baita dott. Gino, membro effettivo, Mengoli dottor Guido, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1964

Il Ministro: Bosco

(5231)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1964.

Restituzione dei prelievi per prodotti agricoli esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

I Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modifiche ed aggiunte;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modifiche e aggiunte;

Visto il regolamento n. 19 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, il 4 aprile 1962, per una graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Visto il decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, concernente l'applicazione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti agricoli e la restituzione di tali prelievi alla esportazione;

Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1962, concernente la restituzione dei prelievi per i prodotti agricoli esportati;

Visto il regolamento n. 90 adottato dalla Commissione C.E.E. il 25 luglio 1962, relativo alle restituzioni applicabili alle esportazioni di cereali, modificato con i regolamenti n. 152/62, 163/62 e 71/63;

Visto il regolamento n. 91 adottato dalla Commissione C.E.E. il 25 luglio 1962, relativo alle restituzioni applicabili alle esportazioni di farina, semole e semolini;

Vista la decisione adottata il 20 dicembre 1962 dalla Commissione C.E.E., concernente le modalità di applicazione relative alla determinazione di un importo supplementare alla restituzione da applicarsi alle esportazioni di cereali;

Vista la decisione adottata il 20 dicembre 1962 dalla Commissione C.E.E. che stabilisce un importo supplementare alla restituzione da applicarsi alle esportazioni di farina di frumento (grano tenero) verso i Paesi terzi;

Vista la decisione adottata il 18 febbraio 1963 dalla Commissione C.E.E. che stabilisce i limiti superiori all'importo supplementare alla restituzione applicabile alle esportazioni di grano tenero;

Vista la decisione adottata il 6 marzo 1963 dalla Commissione C.E.E. che fissa fino al 15 aprile 1963 un importo supplementare alla restituzione applicabile alle esportazioni di farina di frumento (grano tenero), verso i Paesi terzi;

Vista la decisione adottata l'8 aprile 1963 dalla Commissione C.E.E. che fissa fino al 30 giugno 1963 i limiti superiori dell'importo supplementare alla restituzione applicabile alla esportazione di grano tenero e di farina di frumento verso i Paesi terzi;

Vista la decisione adottata il 17 maggio 1963 dalla Commissione C.E.E. che modifica le zone geografiche per le quali sono determinati i limiti massimi dell'importo supplementare alla restituzione applicabile alla esportazione di grano tenero verso i Paesi terzi;

Vista la decisione adottata il 28 maggio 1963 dalla Commissione C.E.E. che stabilisce, per la campagna 1963-64, le modalità di applicazione per fissare un importo supplementare alla restituzione applicabile alle esportazioni di cereali verso i Paesi terzi;

Vista la decisione adottata il 26 giugno 1963 dalla Commissione C.E.E. che fissa per la campagna 1963-64 l'importo supplementare alla restituzione applicabile alle esportazioni di farina di frumento (grano tenero) verso i Paesi terzi;

Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 259, concernente la importazione di grano in esenzione da prelievo, a reintegro di quello esportato anche sotto forma di semole, semolini, farine;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463, con il quale è stato modificato il regime delle restituzioni dei prelievi per i prodotti esportati;

Ritenuta la necessità di adeguare l'ammontare del rimborso dei prelievi per il grano e per alcuni prodotti della macinazione ai livelli stabiliti dai competenti Organi della Comunità Economica Europea:

Decreta:

Art. 1.

La tabella annessa al decreto ministeriale 25 agosto 1962, che stabilisce i prodotti ammessi all'esportazione con rimborsi dei prelievi e le misure di tale rimborso, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

E' concesso un importo supplementare al rimborso stabilito nella tabella allegata al presente decreto nella misura di:

8 unità di conto per una tonnellata metrica di grano tenero nazionale esportato verso i Paesi bagnati dall'Oceano Indiano e i Paesi dell'Estremo Oriente;

6 unità di conto per tonnellata metrica di grano tenero nazionale esportato verso i Paesi dell'Africa nera, dell'America centrale e dell'America meridionale;

5 unità di conto per tonnellata metrica di grano tenero nazionale esportato verso i Paesi dell'Europa orientale ad eccezione di quelli bagnati dal Mar Baltico;

4 unità di conto per tonnellata metrica di grano tenero nazionale esportato verso i Paesi dell'Europa orientale bagnati dal Mar Baltico;

3 unità di conto per tonnellata metrica di grano tenero nazionale esportato verso i Paesi del Mediterraneo extraeuropei;

8 unità di conto per tonnellata metrica di farina di grano tenero esportata verso i Paesi bagnati dallo Oceano Indiano, i Paesi dello Estremo Oriente, della America centrale e dell'America meridionale;

6 unità di conto per tonnellata metrica di farina di grano tenero esportata verso i Paesi dell'Africa nera;

3 unità di conto per tonnellata metrica di farina di grano tenero esportata verso i Paesi extraeuropei bagnati dal Mar Mediterraneo, ad eccezione dei Paesi del Magreb.

Art. 3.

Il supplemento di cui al precedente art. 2 si applica alle esportazioni effettuate a decorrere dal 2 settembre 1963 e fino al 30 giugno 1964 nonchè alle esportazioni effettuate anche dopo il 30 giugno 1964 quando, a richiesta degli esportatori, l'ammontare della restituzione sia stabilito anticipatamente ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 90 e dall'art. 2 del regolamento n. 91 adottati dalla Commissione della Comunità Economica Europea il 25 luglio 1962.

A comprova che le quantità di grano tenero e di farina di grano tenero, per le quali è concesso il supplemento di restituzione, sono state effettivamente importate nel Paese di destinazione devono essere presentati alla dogana competente:

un documento di trasporto, vistato dal vettore responsabile, attestante che il prodotto è stato scaricato nel Paese destinatario;

un documento rilasciato dalla autorità consolare o doganale del Paese destinatario attestante che il prodotto è stato importato in tale Paese.

Art. 4.

Per ottenere il supplemento di cui al precedente articolo 2 devono essere osservate le formalità stabilite per la restituzione dei prelievi.

Tuttavia per la farina di grano tenero esportata con il beneficio di cui all'art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 259, il supplemento di restituzione può essere accordato, a richiesta degli interessati, anche sotto forma di esenzione da prelievo per la importazione di un quantitativo di grano tenero gravato da un ammontare di prelievo eguale all'ammontare del supplemento di restituzione spettante.

L'ammontare del prelievo di cui sopra dovrà essere predeterminato al momento del deposito della domanda di importazione di grano e secondo le modalità previste dall'art. 17 par. 2 del regolamento 19 adottato dal Consiglio della Comunità Economica Europea il 4 aprile 1962.

La importazione del quantitativo di grano di cui al precedente comma dovrà avvenire al momento in cui viene concesso il beneficio previsto dal citato art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 259.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Salvo quanto previsto nel precedente art. 3 e nella tabella annessa, il presente decreto si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 25 giugno 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il bilancio
GIOLITTI

IL Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e il commercio
MEDICI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Tabella dei prodotti agricoli ammessi all'esportazione con rimborso dei prelievi

Numero della Tariffa doganale comune	Denominazione delle merci	Esportazione verso Paesi non comunitari	Esportazione verso gli altri Stati membri della Comunità Economica Europea
ex 10.01	Grano tenero	L'aliquota del rimborso è pari a quella del prelievo che, in caso di importazione dagli stessi Paesi, sarebbe ad esso applicabile nel giorno della esportazione; tuttavia, a richiesta dell'esportatore, l'aliquota del rimborso è stabilita anticipatamente per le esportazioni da effettuarsi entro il termine di validità del certificato di esportazione di cui all'art. 8 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, nella misura determinata dall'art. 3 del regolamento comunitario n. 90 del 25 luglio 1962. Nessuna restituzione è accordata per grano tenero importato da Paesi terzi e successivamente riesportato verso detti Paesi, se l'esportatore non fornisca la prova: dell'identità fra il prodotto da esportare ed il prodotto precedentemente importato e, dell'ammontare del prelievo pagato per l'importazione di tale prodotto In questo caso l'ammontare della restituzione è pari all'amontare del prelievo riscosso all'importazione.	Dal 1° luglio 1963 l'aliquota del rimborso è pari a quella applicabile per l'esportazione verso Paesi non comunitari. Detto rimborso spetta solo quando la esportazione è effettuata verso altro Stato membro della Comunità Economica Europea, nei confronti del quale l'importazione di tale prodotto è assoggettata a prelievo.
ex 11.01 *A* ex 11.02 *A*-1	Farina di frumento Semole e semolini di frumento (grano tenero e grano duro)	L'aliquota del rimborso è pari per ciascun prodotto a quella del prelievo applicabile il giorno della esportazione al cereale di base, in relazione ai coefficienti di resa stabiliti dall'art. 4 del regolamento comunitario n. 91 del 25 luglio 1962, modificato dal regolamento comunitario n. 131 del 19 dicembre 1963; tuttavia, a richiesta dell'esportatore, l'aliquota del rimborso è stabilita anticipatamente per le esportazioni da effettuarsi entro il termine di validità del certificato di esportazione di cui all'art. 8 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, nella misura determinata dall'art. 2 del regolamento comunitario n. 91 del 25 luglio 1962.	Dal 1° luglio 1963 l'aliquota del rimborso è pari a quella applicabile per l'esportazione verso Paesi non comunitari. Detto rimborso spetta solo quando l'esportazione è effettuata verso altro Stato membro della Comunità Economica Europea, nei confronti del quale l'importazione di tale prodotto è assoggettata a prelievo.

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

(5297)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Garzon Superiore, con sede in Este (Padova)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11952, in data 12 giugno 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Garzon Superiore, con sede in Este (Padova), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 5 luglio 1963.

(5138)

Costituzione di zona di divieto di caccia e uccellagione in comune di Pesaro, località colle San Bartolo

Con decreto ministeriale 13 giugno 1964, fino al 30 giugno 1968 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione alla selvaggina migratoria primaverile ed estiva, in particolare ai piccoli trampolieri di ripe, nella zona della provincia di Pesaro Urbino, dell'estensione di ettari 350, compresa nel comune di Pesaro, località Colle San Bartolo, delimitata dai sottoindicati confini:

nord: mare Adriatico;

ovest: strada Panoramica - cascinali Mazzocchi;

sud: crinale del S. Bartolo;

est: cascinale Bernini - perpendicolare al mare.

(5043)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1964

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1964 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1963 al 31 maggio 1964			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1963		4.376		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive – competenza	4.461.826		3.635.570	
effettive – residui	239.615		945.506	
Totale		4.701.441		4.581.076
per movimento di capitali – competenza	234.187		130.881	
per movimento di capitali – residui	13.931		20.104	
Totale		248.118		150.985
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	4.302.025		4.333.907	
Conti correnti	18.132.677		18.234.210	
Incassi da regolare	1.681.470		1.672.225	
Altre gestioni	7.667.339		7.471.097	
Totale		31.783.511		31.711.440
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	1.026		1.324	
Pagamenti da regolare	341.352		346.640	
Altri crediti	15.455.641		15.737.183	
Titoli da realizzare	1.203		1.098	
Totale		15.799.222		16.086.245
Totale generale incassi e pagamenti		52.536.668		52.529.746
Fondo di cassa al 31 maggio 1964		—		6.922
Totale a pareggio		52.536.668		52.536.668

SITUAZIONE DEL TESORO

	al 31 maggio 1964 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		6.922	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	305		
Pagamenti da regolare	167.951		
Altri crediti	1.448.949		
Titoli da realizzare	140		
Totale crediti		1.617.345	
In complesso			1.624.267
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.812.900		
Conti correnti	759.409		
Incassi da regolare	92.358		
Altre gestioni	546.329		
Totale debiti			5.210.996
Situazione del Tesoro (passività)			3.586.729

Circolazione di Stato (metallica) al 31 maggio 1964 L. 113.282 milioni

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: G. STAMMATI

(5230)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000 000

SITUAZIONE AL 31 MAGGIO 1964

ATTIVO

ATTIVO		
Oro in cassa	L.	1.000.000.000.000 —
Cassa	»	29.172.345.964 —
Portafoglio su piazze italiane	»	1.030.045.830.462 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	248.597.583 —
Anticipazioni	»	354.774.051.744 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	10.718.470.000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	64.039.363.201 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.463.507.654.625 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	182.914.259.188 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	253.735.806.662 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	410.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	492.222.158.190 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	17.966.080.815 —
Spese	»	14.904.245.319 —
	L.	5.324.248.863.754 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.442.659.381.482 —
	L.	9.766.908.245.236 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	8.886.623 —
TOTALE GENERALE	L.	9.766.917.131.859 —

PASSIVO

PASSIVO				
Circolazione			L.	3.375.075.480.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	24.987.222.034 —
Depositi in conto corrente liberi			»	47.935.650.174 —
Conti correnti vincolati			»	1.389.405.923.954 —
Creditori diversi			»	463.257.690.249 —
Rendite del corrente esercizio			»	15.106.977.583 —
			L.	5.315.768.944.494 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	5.177.376.177 —		
Fondo di riserva straordinario	»	3.002.543.083 —		8.479.919.260 —
			L.	5.324.248.863.754 —
Depositanti			»	4.442.659.381.482 —
			L.	9.766.908.245.236 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	8.886.623 —
TOTALE GENERALE			L.	9.766.917.131.859 —

(5229)

Il Governatore CARLI

p *Il Ragioniere Generale* FALSINI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale di Lanciano (Chieti)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1964, registro n. 25 Lavori pubblici, foglio n. 334, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Lanciano.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(5110)

Approvazione della variante n. 3 al piano di ricostruzione di Sant'Ambrogio sul Garigliano (Frosinone)

Con decreto ministeriale 17 giugno 1964, n. 2174, è stata approvata, con le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, la variante n. 3 al piano di ricostruzione di Sant'Ambrogio sul Garigliano, vistata in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'esecuzione delle opere previste nella variante è assegnato lo stesso termine fissato per il piano di ricostruzione originario di Sant'Ambrogio sul Garigliano che, a norma del disposto dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(5111)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 558-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 558-MI », della ditta Bacigalupi Carlo, con sede in Milano, via Clusone n. 1.

(5113)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita in Siderno Marina.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 25 marzo 1964 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona della superficie di mq. 1460,62 sita in Siderno Marina, riportata in catasto al foglio n. 32, particelle numeri 229 e 337, del comune di Siderno.

(5115)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a due posti di inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Forlì, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - parte II, n. 20 del 14 maggio 1964, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 dicembre 1963 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a due posti di inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Forlì, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

(5162)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TORINO

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 10231 in data 30 dicembre 1961, con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino;

Visto il decreto n. 13452 in data 13 dicembre 1962, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Considerato che il dott. Achille Catalani, segretario della Commissione giudicatrice, è stato trasferito ad altra sede;

Ritenuto di dover provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 8, 47 e 81 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

In sostituzione del dott. Achille Catalani, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1961, il dott. Sergio Battisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Torino, addì 12 giugno 1964

Il veterinario provinciale: LOMBARDO

(5100)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.